

DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI A FAVORE DEL COMITATO ORGANIZZATORE DELLE GARE DI COPPA DEL MONDO DI SCI ALPINO ASSEGNATE ALLE LOCALITÀ DI ZERMATT E CERVINIA, DI CUI ALL'ARTICOLO 52 DELLA LEGGE REGIONALE 1° AGOSTO 2022, N. 18.

ARTICOLO 1 REQUISITI DEL BENEFICIARIO

1. I contributi sono concessi a favore del Comitato organizzatore delle competizioni di Coppa del Mondo di sci alpino, maschili e femminili, assegnate dalla Federazione internazionale dello sci (FIS) alle località di Zermatt e Cervinia, individuato ai sensi del Regolamento internazionale delle gare di sci (ICR) adottato dalla FIS e denominato "Association Matterhorn Cervino Speed Opening".
2. Ai fini dell'accesso ai contributi, il soggetto identificato al comma 1 delle presenti disposizioni deve possedere i seguenti requisiti:
 - a) non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del d.lgs. 159/2011 (*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*);
 - b) non svolgere attività nei settori esclusi di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
 - c) non trovarsi in stato di difficoltà, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, in quanto applicabile;
 - d) non essere destinatario di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1589/2015, avendo ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalle Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1589/2015;
 - e) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente.

ARTICOLO 2 DISCIPLINA EUROPEA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

1. I contributi di cui alle presenti disposizioni sono concessi nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 55 (Aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali) del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

ARTICOLO 3 ENTITA' MASSIMA DEI CONTRIBUTI

1. I contributi concorrono alla copertura delle spese sostenute per la realizzazione di infrastrutture sportive temporanee funzionali allo svolgimento delle competizioni e sono concessi fino ad un massimo di euro 650.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e in misura non superiore all'80 per cento dei costi ammissibili, ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 12 del Reg. (UE) n. 651/2014.

ARTICOLO 4 SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili a contributo le spese rientranti nelle seguenti tipologie:
 - a) **noleggio di infrastrutture funzionali allo svolgimento delle competizioni**, ivi compresi i relativi oneri di trasporto (anche a mezzo elicottero), montaggio, smontaggio, e messa in sicurezza. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale tipologia le spese riferite alle seguenti infrastrutture:
 1. tensostrutture e prefabbricati di diversa tipologia destinati ad accoglienza in zona di partenza e di arrivo, media center, tende mediche, tende controllo e deposito materiali e World Cup Village in Cervinia;
 2. palco coperto e illuminato per cerimonie in Cervinia;
 3. tribune in zona arrivo per il pubblico, transenne e allestimento in sicurezza del percorso di avvicinamento del pubblico agli spazi predisposti;
 4. cabine commento TV e cronometraggio in zona arrivo (container specifici attrezzati);
 5. servizi igienici trasportabili in zona di arrivo, media center e spazi comuni per il pubblico;
 - b) **noleggio materiali ed attrezzature di diversa tipologia per allestimento tecnico della pista**, ivi compresi i relativi oneri di trasporto (anche a mezzo elicottero), montaggio, smontaggio e messa in sicurezza. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale tipologia le spese di noleggio di:
 1. reti di protezione/delimitazione di varia tipologia e relativi pali di sostegno;
 2. pali omologati per discesa libera e super gigante;
 3. segnaletica pista e per operatori di pista secondo gli standard FIS;
 4. reti di varia tipologia per allestimento zona di arrivo;
 5. air fences di protezione atleti in zona di arrivo;
 6. mezzi da neve e sgombraneve e automezzi per trasporto personale e materiale;
 - c) **noleggio di attrezzature varie per esigenze di produzione televisiva**, ivi compresi i relativi oneri di trasporto (anche a mezzo elicottero), montaggio, smontaggio e messa in sicurezza. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale tipologia le spese di noleggio di:
 1. piattaforme temporanee lungo la pista ed in zona di arrivo per sistemazione telecamere;
 2. piattaforme elevate temporanee lungo la pista;
 3. mega screen per TV e cronometraggio in zona di arrivo e a Cervinia;
 4. gruppi elettrogeni per alimentazione di emergenza in zona di arrivo e media center;

2. La spesa ammissibile è considerata al netto dell’IVA e di qualsiasi altro onere di natura fiscale, qualora recuperabile.

ARTICOLO 5 DIVIETO DI CUMULO

1. I contributi concessi ai sensi delle presenti disposizioni non sono cumulabili con altri aiuti di Stato o contributi concessi a titolo “de minimis” o Fondi UE a gestione diretta a valere sulle medesime spese per le quali è richiesto il finanziamento.

ARTICOLO 6 PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E DOCUMENTAZIONE

1. Ai fini della concessione dei contributi, il Comitato organizzatore deve presentare apposita domanda annuale al competente Ufficio sport - contributi e sponsorizzazioni del Dipartimento turismo sport e commercio. Ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento (UE) n. 651/2014 la domanda dev’essere presentata prima della data di avvio dei lavori. Per “data di avvio dei lavori” si intende la data del primo impegno che renda irreversibile l’investimento oggetto di contributi, secondo la definizione di cui all’art. 2, punto 23, Regolamento (UE) n. 651/2014.
2. La domanda di contributo, redatta sull’apposito modulo predisposto dagli uffici, può essere inviata con posta certificata all’indirizzo turismo@pec.regione.vda.it, a mezzo del servizio postale o corriere, o ancora consegnata a mano presso l’Ufficio sport - contributi e sponsorizzazioni del Dipartimento turismo sport e commercio in Località Autoporto n. 32, Pollein (AO).
3. Nella domanda, il richiedente è inoltre tenuto ad attestare con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000:
 - a) i dati identificativi del rappresentante legale del Comitato organizzatore richiedente, firmatario della domanda di contributo, nonché quelli, anche fiscali, del medesimo Comitato;
 - b) che tutte le spese esposte nel preventivo di spesa allegato sono strettamente e direttamente connesse alla realizzazione di infrastrutture sportive temporanee funzionali allo svolgimento delle competizioni di Coppa del Mondo di sci alpino, maschili e femminili, assegnate alle località di Zermatt e Cervinia, o al funzionamento delle infrastrutture stesse;
 - c) che il richiedente, nonché i soggetti di cui all’articolo 85 del d.lgs. 159/2011 (*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*), non si trovano nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 del medesimo decreto;
 - d) che il soggetto beneficiario:
 - non svolge attività nei settori esclusi di cui all’art. 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
 - non si trova in stato di difficoltà, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, in quanto applicabile;
 - non è destinatario di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1589/2015, avendo ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un

- conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalle Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1589/2015;
- non è in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;
 - e) di non avere ricevuto altri “aiuti di Stato” o contributi concessi a titolo di “de minimis” o Fondi UE a gestione diretta a valere sulle medesime spese per le quali si chiede il finanziamento;
 - f) che i conti correnti, bancari o postali, o altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità della spesa utilizzati, anche in via non esclusiva, per la liquidazione delle spese sostenute e per l’accreditamento del contributo concesso sono intestati al Comitato organizzatore;
 - g) di essere consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R.445/2000 e del contestuale obbligo di restituzione di un importo pari al contributo indebitamente ottenuto, oltre agli interessi calcolati nella misura legale, decorrenti dalla data di erogazione;
 - h) di prendere atto che, in caso di concessione del contributo, i dati fiscali e l’importo del contributo concesso saranno resi pubblici sul sito www.regione.vda.it ai sensi dell’articolo 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*);
 - i) di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (l’informativa è inserita nel modulo di domanda) e di autorizzare l’Amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la richiesta, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto dei principi di liceità, proporzionalità, correttezza e trasparenza;
 - j) che i dati inseriti nella domanda sono veritieri e completi.
4. La domanda di contributo deve essere corredata della documentazione di seguito indicata:
- a) relazione descrittiva delle installazioni e delle infrastrutture sportive per le quali viene richiesto il contributo;
 - b) dettagliato preventivo delle diverse voci di spesa previste per la realizzazione delle installazioni e delle infrastrutture sportive per le quali viene richiesto il contributo, rientranti in una delle tipologie di spesa elencate all’articolo 4;
 - c) solo qualora non siano già stati preventivamente depositati presso la competente struttura e/o siano intervenute variazioni (variazione sede, nomina nuovo legale rappresentante e/o aggiornamento dell’organo direttivo, variazione codice fiscale e/o partita iva, ecc...):
 - 1) copia dell’atto costitutivo e dello statuto;
 - 2) copia del verbale di nomina del legale rappresentante e dell’organo direttivo;
 - 3) copia del certificato di attribuzione del numero di codice fiscale e/o partita IVA.

ARTICOLO 7 CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta regionale entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.
2. L'erogazione dei contributi viene disposta con apposito provvedimento del Dirigente della struttura regionale competente in materia di sport e sono corrisposti sotto condizione risolutiva ai sensi di quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis del D.Lgs n. 159/2011 (Codice antimafia).
3. La concessione dei contributi non comporta alcuna responsabilità a carico dell'Amministrazione regionale in merito all'organizzazione e allo svolgimento delle attività finanziate. L'Amministrazione regionale rimane comunque estranea nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra il Comitato organizzatore beneficiario dei contributi disposti ai sensi della presente disciplina e soggetti terzi, per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

ARTICOLO 8 LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI E DOCUMENTAZIONE

1. I contributi sono liquidati con applicazione della percentuale di sostegno stabilita all'atto dell'approvazione della concessione dei contributi stessi su tutte le spese sostenute, correttamente documentate e risultate ammissibili purché rientranti in una delle tipologie contenute nel preventivo di spesa allegato all'istanza di contributo e ritenute ammissibili.
2. Alla liquidazione dei contributi si provvede entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione di apposita richiesta da parte del Comitato organizzatore, salvo interruzioni dovute a richieste di integrazioni o verifiche ispettive in loco e previa verifica istruttoria da parte degli uffici competenti.
3. La liquidazione dei contributi è subordinata alla verifica che il beneficiario non sia destinatario di ingiunzioni di recupero pendenti per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1589/2015, avendo ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalle Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1589/2015.
4. La richiesta di liquidazione del contributo spettante, da presentare al competente Ufficio sport - contributi e sponsorizzazioni del Dipartimento turismo sport e commercio entro il termine del 31 ottobre di ogni anno, dovrà risultare corredata dalla documentazione sottoelencata:
 - a. relazione illustrativa contenente lo stato di avanzamento della realizzazione delle infrastrutture sportive finanziate o il loro avvenuto completamento;
 - b. indicazione dettagliata delle spese sostenute, suddivise per ognuna delle tipologie indicate nel preventivo allegato all'istanza di contributo, corredata di idonea documentazione fiscale.
5. Qualora la liquidazione del contributo concesso avvenga in più soluzioni, il Comitato organizzatore è comunque tenuto a presentare la richiesta di liquidazione dell'ultima quota a saldo entro il predetto termine del 31 ottobre di ogni anno.

6. La documentazione fiscale attestante le spese sostenute consiste nelle fatture intestate unicamente al Comitato organizzatore, o in documenti fiscali di valore probatorio equivalente.
7. Tale documentazione di spesa dovrà riportare, oltre alla chiara ed esaustiva descrizione dei beni e/o servizi acquisiti, la dicitura "INFRASTRUTTURE SPORTIVE CDM ZERMATT CERVINIA". Nel caso di eventuale assenza della predetta dicitura o di descrizione non sufficiente a consentire la chiara individuazione della natura della spesa sostenuta, i giustificativi di spesa dovranno essere corredati da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante del Comitato organizzatore (come da fac-simile predisposto dalla competente struttura) attestante la natura della spesa e la sua stretta, diretta ed esclusiva correlazione alla realizzazione dell'infrastruttura sportiva oggetto di contributo.
8. La documentazione fiscale attestante le spese sostenute deve risultare altresì corredata di idonea documentazione che ne comprovi l'avvenuto pagamento.
9. Su tutta la documentazione fiscale attestante le spese sostenute e su tutta la relativa documentazione che ne comprova l'avvenuto pagamento dovrà essere riportato il Codice Unico di Progetto (CUP) indicato nell'oggetto della comunicazione di concessione del finanziamento.
10. Ai fini della determinazione dell'importo di contributo liquidabile non saranno tenute in considerazione spese non indicate nel preventivo allegato all'istanza e ritenute ammissibili a contributo, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 13, o documentate con fatture o note non fiscalmente corrette o non intestate al Comitato organizzatore o non corredate di idonea documentazione che ne comprovi l'avvenuto pagamento.
11. I conti correnti bancari o postali o altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità della spesa, utilizzati - anche in via non esclusiva - per il pagamento delle spese ammesse a contributo e per l'accreditamento dei contributi concessi, devono essere intestati al Comitato organizzatore.
12. Per i pagamenti effettuati in valuta diversa dall'euro, il controvalore è determinato sulla base del tasso di cambio relativo al giorno di effettivo pagamento.
13. In relazione ad eccezionali e motivate esigenze rappresentate dal Comitato organizzatore potranno essere ammesse a contributo, esclusivamente all'atto della liquidazione della quota finale a saldo del contributo concesso se lo stesso è liquidato in più soluzioni, eventuali spese aggiuntive non rientranti nelle spese previste in sede di preventivo ed oggetto di contributo, ma comunque rientranti nelle tipologie di spesa ammissibili a contributo elencate all'articolo 4.
14. Sono ammesse a contributo le spese sostenute dal Comitato organizzatore, se previste nel preventivo di spesa allegato alla domanda di contributo, anche nel caso in cui le competizioni non abbiano avuto luogo, totalmente o parzialmente, per cause di forza maggiore o per altre cause comunque non imputabili agli organizzatori, come tali riconosciute con provvedimento del Dirigente della struttura regionale competente in materia di sport. In tal caso le spese sostenute devono comunque risultare regolarmente documentate ai sensi di quanto previsto dal presente articolo e ritenute ammissibili a contributo.

ARTICOLO 9 ISPEZIONI E CONTROLLI

1. La struttura competente è autorizzata a disporre idonei controlli allo scopo di accertare il rispetto di ogni obbligo o adempimento previsto dalla legge e dalle presenti disposizioni e la veridicità delle dichiarazioni sostitutive, dei dati e delle informazioni rese dal soggetto beneficiario ai fini della concessione dell'agevolazione, oltre ad effettuare opportuni sopralluoghi ai fini della verifica dello stato di avanzamento o di completamento delle infrastrutture finanziate.
2. Al fine dell'effettuazione dei controlli, la Struttura regionale competente è autorizzata a richiedere, anche nei casi di cessazione a qualsiasi titolo dell'attività, tutta la documentazione necessaria a comprovare la verifica delle dichiarazioni rese.
3. Il Comitato organizzatore è tenuto a consentire le procedure di controllo, ad esibire gli originali della documentazione prodotta in fase di rendicontazione e degli strumenti di pagamento delle spese effettivamente sostenute, pena revoca del contributo e conseguente restituzione delle somme ricevute, maggiorate degli interessi legali. Tutta la documentazione presentata ai fini della concessione dei contributi deve essere conservata dal Comitato organizzatore per cinque anni dalle date di liquidazione dei contributi.

ARTICOLO 10 DECADENZA E REVOCA DEI CONTRIBUTI

1. I contributi sono revocati con apposito atto del Dirigente competente in materia di sport qualora si verificano le seguenti condizioni:
 - a) rinuncia al contributo da parte del Comitato organizzatore;
 - b) mancata realizzazione delle infrastrutture oggetto di finanziamento, fatto salvo quanto stabilito al punto 14 dell'articolo 8;
 - c) differenza sostanziale delle caratteristiche delle infrastrutture realizzate rispetto a quanto previsto e dichiarato all'atto della domanda di contributo;
 - d) gravi inadempimenti agli obblighi posti a carico del Comitato organizzatore;
 - e) non veridicità della documentazione prodotta in sede di rendicontazione;
 - f) mancata esibizione, in fase di eventuale controllo, degli originali dei documenti di spesa prodotti in fase di rendicontazione e della documentazione attestante il relativo pagamento.
2. Il contributo è inoltre revocato qualora dai controlli effettuati successivamente all'erogazione del contributo emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive, dei dati e delle informazioni resi dal beneficiario ai fini della sua concessione.
3. In caso di revoca l'importo, maggiorato degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra l'erogazione dell'agevolazione e la data dell'avvenuta restituzione, è restituito alla Regione entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del relativo provvedimento di revoca.

ARTICOLO 11 SANZIONI

1. Qualora, a seguito dell'attività di controllo di cui all'articolo 9, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il beneficiario, oltre alla revoca del contributo ai sensi dell'articolo 10, incorre:
 - a) secondo quanto stabilito dall'articolo 75, comma 1*bis*, del d.P.R. 445/2000, nel divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di revoca; restano fermi gli interventi economici in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio;
 - b) secondo quanto stabilito dall'articolo 25, comma 9, del decreto-legge 34/2020, qualora la dichiarazione mendace sia riferita alla regolarità antimafia, nella pena della reclusione da due a sei anni. In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l'articolo 322ter del codice penale (confisca);
 - c) secondo quanto stabilito dall'articolo 76 del d.P.R.445/2000, qualora la dichiarazione mendace sia riferita alle restanti dichiarazioni rese, nelle pene previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. In particolare, si applica la pena prevista dall'articolo 316ter c.p. in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede alternativamente la reclusione da 6 mesi a 3 anni o, nel caso di contributo erogato di importo inferiore a euro 4.000, la sanzione amministrativa, irrogata dal dirigente della Struttura responsabile del procedimento, da euro 5.164 a euro 25.822, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito.

ARTICOLO 12 TRATTAMENTO DEI DATI

1. La base giuridica del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679, è individuata nell'articolo 52 della legge regionale 18/2022, che prevede la concessione di contributi a sostegno dell'organizzazione delle competizioni di Coppa del Mondo di sci alpino maschili e femminili assegnate alle località Zermatt e Cervinia. L'articolo 52, comma 6, della legge attribuisce alla Giunta regionale il compito di definire ogni ulteriore aspetto, modalità e termini procedurali per la concessione dei contributi.
2. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all'intero processo rappresentato nei precedenti paragrafi. Delegato al trattamento è il dirigente del Dipartimento turismo, sport e commercio dell'Assessorato beni culturali, turismo, sport e commercio. I dati personali oggetto di trattamento sono, in particolare, i seguenti:
 - i dati anagrafici del soggetto richiedente (codice fiscale, partita IVA, dati anagrafici, residenza, sede, recapiti);
 - l'IBAN del richiedente il contributo;
 - i dati relativi alla sussistenza dei requisiti cui le leggi subordinano l'erogazione di sovvenzioni pubbliche e, in particolare, quelli relativi alla regolarità antimafia per il beneficiario e gli altri soggetti elencati all'articolo 85 del d.lgs. 159/2011;

3. I dati trattati e memorizzati dalla Regione nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta erogazione del contributo, per le verifiche successive sulla spettanza del contributo.
4. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679), la Regione conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo strettamente necessario al perseguimento della finalità del trattamento e, oltre, secondo i criteri suggeriti dalla normativa vigente in materia di conservazione, anche ai fini dell'archiviazione dei documenti amministrativi e, comunque, nel rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché per le finalità per le quali i dati sono stati legittimamente raccolti.
5. L'informativa sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti da parte degli interessati, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, sarà inserita nel modulo di domanda per la richiesta di contributo, pubblicato sul sito web della Regione.

